

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1301

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STEFÀNO, MICELE, PAPPALARDO,  
CADDEO, BONAVITA, SCRIVANI, CARELLA, CARCARINO e PEPE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1995**

---

Assegnazione di alloggi ai lavoratori non occupati

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nella attuale situazione di liberalizzazione del mercato delle locazioni, larghe fasce di cittadini si trovano nella impossibilità di reperire un alloggio, sia per il permanere del blocco delle locazioni, sia per l'elevato costo degli affitti che nelle piccole e medie città supera mediamente il 50 per cento del salario di un lavoratore dipendente.

Tale stato di cose tocca in particolare i cittadini con famiglia e senza reddito.

La situazione si presenta particolarmente drammatica nel Mezzogiorno dove il tasso di disoccupazione raggiunge il 25 per cento della forza lavoro con una crescita costante delle famiglie al di sotto della soglia di povertà, come documentato da recenti ricerche del CENSIS.

Lo Stato a fronte di tale drammatica situazione non può non riconsiderare il proprio intervento nel settore abitativo per renderlo più aderente ai nuovi bisogni che emergono dalla società. In particolare laddove le prospettive di ripresa economica e occupazionale appaiono di più difficile realizzazione nel breve periodo.

Quindi non solo un rilancio dell'ERP (edilizia residenziale pubblica) come intervento indispensabile a sostegno delle fasce sociali più deboli, ma anche individuazione di nuove politiche sociali, che superino le vecchie logiche assistenzialistiche.

In questo ambito si colloca il presente disegno di legge mirato a favorire quei cittadini che solo temporaneamente non dispongano di un reddito per accedere al mercato privato degli alloggi. Tale esigenza diventa improrogabile se si tiene conto che il mercato del lavoro va strutturalmente assumendo le caratteristiche della precarietà.

La via più breve che si può percorrere in vista della soluzione di un simile problema può essere quella della costruzione di

alloggi di «ospitalità» in cui il cittadino possa essere alloggiato fino a quando non sarà in grado di svolgere un'attività lavorativa e di accedere al mercato degli alloggi.

Non si tratta di ripercorrere le esperienze degli alloggi-parcheggio. Questi nacquero infatti come strumenti per lo sgombero temporaneo di alloggi da risanare, salvo poi diventare nella maggior parte dei casi alloggi definitivi.

Occorre, quindi, evitare gli errori commessi in passato nella utilizzazione delle case parcheggio, impostando la gestione degli alloggi di «ospitalità» in modo efficace ed effettivamente coerente con gli obiettivi perseguiti.

Negli articoli del presente disegno di legge si prevede:

1) la destinazione di una parte del patrimonio ERP esclusivamente alle predette finalità sociali utilizzando le possibilità della legge 17 febbraio 1992, n. 179, (Norme per l'edilizia residenziale pubblica); nonché l'individuazione dei soggetti destinatari delle norme nei non occupati iscritti da due anni nelle liste di collocamento, senza reddito e con nucleo familiare costituito da almeno due anni;

2) le modalità di predisposizione delle graduatorie degli aventi diritto a livello comunale;

3) la definizione del canone degli alloggi in relazione a prestazioni di lavoro socialmente utile. I cittadini che usufruiscono degli alloggi di cui all'articolo 1 debbono accettare di prestare la propria attività per i progetti di lavoro socialmente utile.

L'attività prestata dovrà essere tale da remunerare il canone di locazione dell'alloggio assegnato, determinato in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È questo l'elemento di forte novità che si vuole introdurre col presente disegno di legge: non più semplice assistenza, ma corresponsione da parte dell'assegnatario non occupato e senza redditi, di lavoro socialmente utile per compensare le spese di fitto;

4) La determinazione della durata del periodo di locazione. Porre dei limiti alla

durata dell'assegnazione è un elemento importante per la corretta gestione degli alloggi di «ospitalità». L'intento è quello di utilizzare a rotazione il patrimonio destinato ai non occupati impegnandoli al tempo stesso in compiti di utilità sociale e di formazione e riqualificazione professionale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Quota di riserva per soggetti non occupati,  
senza reddito, con famiglia)*

1. Le regioni possono riservare una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilità finanziarie previste dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni e integrazioni, da destinare alle esigenze abitative di soggetti iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento, con nucleo familiare che si sia costituito da almeno due anni e senza altri redditi.

2. I comuni, in relazione a particolari esigenze abitative ed occupazionali, possono richiedere alla regione i relativi finanziamenti per attuare gli interventi previsti al comma 1.

**Art. 2.**

*(Graduatorie per l'assegnazione  
degli alloggi)*

1. I comuni che beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 1, predispongono attraverso i competenti uffici apposite graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, che vengono affisse all'albo comunale.

2. Tali graduatorie devono tenere conto anche dell'anzianità di disoccupazione documentata dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione.

**Art. 3.**

*(Canoni di locazione e valutazione  
del lavoro prestato dagli assegnatari)*

1. I canoni di locazione degli alloggi assegnati ai sensi della presente legge, determinati secondo i criteri di cui alla

legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere corrisposti dagli assegnatari mediante prestazione di lavoro socialmente utile, secondo progetti predisposti dal comune a norma dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. I lavoratori sono comunque tenuti ad effettuare il numero di giornate lavorative mensili stabilite dal comune, fermi restando i limiti fissati dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto legge di cui al comma 1.

3. L'indennità mensile, detratta la quota da corrispondere al comune per il pagamento del canone per l'alloggio, va al lavoratore in relazione alle giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.

4. Il lavoratore che rifiuti in modo ingiustificato di partecipare ai progetti stabiliti dal comune e di garantire l'impegno per le giornate di lavoro richieste, perde il diritto all'assegnazione in locazione dell'alloggio di cui all'articolo 1, nonché quello a partecipare ad altri consimili progetti. Il comune provvede a riacquisire l'alloggio secondo le leggi regionali per la decadenza dall'assegnazione di alloggio dell'edilizia residenziale pubblica.

#### Art 4.

##### *(Limiti temporali dell'assegnazione)*

1. Le assegnazioni di cui all'articolo 3 hanno termine con l'avviamento al lavoro dell'assegnatario, e comunque non possono protrarsi oltre la durata massima di quattro anni.

